

# Gazzetta ufficiale

## L 185

### dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

26 maggio 2021

#### Sommario

#### I Atti legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile <sup>(1)</sup> ..... 1

#### II Atti non legislativi

##### DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2021/837 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali ..... 23
- ★ Decisione (UE) 2021/838 del Consiglio, del 10 maggio 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento alla designazione dell'elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell'articolo 301 dell'accordo ..... 25
- ★ Decisione (UE) 2021/839 del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale della Comunità dei trasporti ..... 27

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## I

*(Atti legislativi)*

## REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (UE) 2021/836 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 20 maggio 2021****che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
- (2) Mentre la responsabilità primaria nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo spetta agli Stati membri, il meccanismo unionale, in particolare rescEU, promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. A tal fine, il meccanismo unionale rafforza la risposta collettiva dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo mediante la costituzione di una riserva di risorse che integrano le risorse esistenti degli Stati membri, laddove le risorse disponibili a livello nazionale non siano sufficienti, consentendo in tal modo una preparazione e una risposta più efficaci, e migliorando la prevenzione e la preparazione alle catastrofi. Sono necessari stanziamenti finanziari adeguati per istituire, mobilitare e gestire le risorse di rescEU e per poter sviluppare ulteriormente il pool europeo di protezione civile e coprire i costi supplementari derivanti dalle sovvenzioni di adattamento e dal funzionamento delle risorse impegnate nel pool europeo di protezione civile.

<sup>(1)</sup> GU C 385 del 13.11.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 66.

<sup>(3)</sup> GU C 440 del 18.12.2020, pag. 150.

<sup>(4)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.

<sup>(5)</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

- (3) L'esperienza senza precedenti della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che l'Unione e gli Stati membri devono essere meglio preparati a rispondere ad emergenze su vasta scala che interessano contemporaneamente diversi Stati membri e che il quadro giuridico esistente in materia di salute e protezione civile dovrebbe essere rafforzato. La pandemia di COVID-19 ha inoltre evidenziato come le conseguenze delle catastrofi per la salute umana, l'ambiente, la società e l'economia possano assumere proporzioni catastrofiche. Durante la pandemia di COVID-19 l'Unione è stata in grado, sulla base delle disposizioni vigenti della decisione n. 1313/2013/UE, di adottare rapidamente disposizioni di attuazione volte ad allargare le risorse di rescEU per includere scorte di contromisure mediche comprendenti vaccini e farmaci ed attrezzature mediche per la terapia intensiva, dispositivi di protezione individuale e materiale di laboratorio, ai fini della preparazione e della risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di preparazione e risposta, nuove disposizioni che rafforzino l'attuale quadro giuridico, tra l'altro consentendo alla Commissione di ottenere direttamente, a determinate condizioni, le necessarie risorse di rescEU, potrebbero ridurre ulteriormente i tempi di mobilitazione in futuro. È altresì importante che le operazioni di rescEU siano ben coordinate con le autorità nazionali di protezione civile.
- (4) I membri del Consiglio europeo, nella dichiarazione comune del 26 marzo 2020, e il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze <sup>(6)</sup>, hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di più ampia portata all'interno dell'Unione.
- (5) I cambiamenti climatici stanno portando a un aumento della frequenza, dell'intensità e della complessità delle catastrofi naturali all'interno dell'Unione e a livello mondiale, rendendo così necessario un elevato livello di solidarietà tra paesi. Catastrofi naturali come gli incendi boschivi possono determinare la perdita di vite, mezzi di sostentamento e biodiversità, provocano il rilascio di elevate quantità di emissioni di carbonio e causano una riduzione della capacità di assorbimento del carbonio del pianeta, il che aggrava i cambiamenti climatici. È pertanto essenziale rafforzare la prevenzione delle catastrofi, la preparazione e la risposta alle stesse e prevedere che il meccanismo unionale comprenda risorse sufficienti, anche durante il periodo transitorio di rescEU, per intervenire in caso di incendi boschivi e altre catastrofi naturali legate al clima.
- (6) L'Unione mantiene il proprio impegno a favore di una protezione civile sensibile alla dimensione di genere, anche affrontando le vulnerabilità specifiche, e dello scambio di migliori pratiche sulle questioni di genere che emergono durante le catastrofi e le loro conseguenze immediate, compreso il sostegno fornito alle vittime della violenza di genere.
- (7) Sulla base dei principi di solidarietà e copertura universale di servizi sanitari di qualità e del ruolo centrale dell'Unione nell'accelerare i progressi sulle sfide sanitarie globali, il meccanismo unionale dovrebbe contribuire a migliorare la capacità di prevenzione, preparazione e i mezzi di risposta anche in relazione alle emergenze mediche.
- (8) Gli Stati membri sono incoraggiati, nel pieno rispetto delle loro strutture nazionali, a garantire che i servizi di primo intervento siano adeguatamente attrezzati e preparati a rispondere alle catastrofi.
- (9) Per rafforzare la cooperazione in risposta alle catastrofi, le procedure amministrative dovrebbero essere semplificate, ove possibile, al fine di garantire un intervento rapido.
- (10) Per essere più adeguatamente preparati ad affrontare in futuro catastrofi che interessino più Stati membri, è necessario intervenire con urgenza per rafforzare il meccanismo unionale. Il rafforzamento del meccanismo unionale dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche e ai fondi dell'Unione e non dovrebbe sostituire l'integrazione della resilienza alle catastrofi in tali politiche e fondi.
- (11) I dati sulle perdite causate da catastrofi sono fondamentali per una solida valutazione dei rischi, per lo sviluppo di scenari basati su dati concreti per potenziali catastrofi e per l'attuazione di misure efficaci di gestione del rischio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta di dati sulle perdite dovute a catastrofi, in linea con gli impegni già assunti nell'ambito di accordi internazionali, quali il quadro di riferimento Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici <sup>(7)</sup> e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

<sup>(6)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

- (12) Al fine di migliorare la resilienza e la pianificazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta, l'Unione dovrebbe continuare a incentivare investimenti nella prevenzione delle catastrofi attraverso le frontiere e in tutti i settori e approcci globali nella gestione dei rischi che sono alla base della prevenzione e della preparazione, adottando un approccio multirischio e un approccio basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici, in stretta cooperazione con le comunità scientifiche interessate, gli operatori economici chiave, le autorità regionali e locali e le organizzazioni non governative che operano sul territorio, fatti salvi i meccanismi di coordinamento dell'Unione esistenti e la competenza degli Stati membri. A tal fine, la Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri per definire e sviluppare gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile, quale base comune non vincolante per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi ad alto impatto che provochino o siano in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali (vale a dire effetti su diversi paesi, indipendentemente dal fatto che abbiano una frontiera in comune). Gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero tenere conto delle conseguenze sociali immediate delle catastrofi e della necessità di garantire che le funzioni sociali essenziali siano preservate.
- (13) Valutazioni periodiche dei rischi e analisi di potenziali eventi catastrofici a livello nazionale e, se del caso, subnazionale sono fondamentali per individuare le carenze nella prevenzione e nella preparazione e per rafforzare la resilienza, anche utilizzando i fondi dell'Unione. Tali valutazioni dei rischi e analisi di potenziali eventi catastrofici dovrebbero concentrarsi sui rischi specifici della regione interessata e, se del caso, comprendere la cooperazione transfrontaliera.
- (14) Nello sviluppare gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi a sostegno delle azioni di prevenzione e preparazione si dovrebbe prestare particolare attenzione alle conseguenze delle catastrofi per i gruppi vulnerabili.
- (15) Il ruolo delle autorità regionali e locali nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi è di grande importanza e, se del caso, le loro risorse sono integrate nelle attività svolte ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE, al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni e promuovere l'interoperabilità. Vi è pertanto anche la necessità di una cooperazione continua a livello locale e regionale transfrontaliero, al fine di sviluppare sistemi comuni di allarme per un intervento rapido prima dell'attivazione del meccanismo unionale. Analogamente, e tenendo conto delle strutture nazionali, è importante riconoscere la necessità di fornire, ove del caso, assistenza tecnica alle comunità locali per rafforzare i loro primi mezzi di risposta. È inoltre importante tenere informato il pubblico sulle misure iniziali di risposta.
- (16) Il meccanismo unionale dovrebbe continuare a sfruttare le sinergie con il quadro dell'Unione sulla resilienza dei soggetti critici.
- (17) In quanto centro operativo a livello dell'Unione attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette e dotato della capacità di seguire e sostenere in tempo reale operazioni in vari tipi di emergenze, all'interno e all'esterno dell'Unione, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (*Emergency Response Coordination Centre* — ERCC) dovrebbe essere ulteriormente rafforzato. In particolare è opportuno rafforzare il coordinamento dell'ERCC con le autorità di protezione civile degli Stati membri, ma anche con altri organismi competenti dell'Unione. I lavori dell'ERCC si avvalgono di competenze scientifiche, tra cui quelle fornite dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.
- (18) Il meccanismo unionale dovrebbe avvalersi delle infrastrutture spaziali dell'Unione quali il programma europeo di osservazione della Terra (Copernicus), Galileo, la conoscenza dell'ambiente spaziale e GOVSATCOM, che forniscono importanti strumenti a livello dell'Unione per rispondere alle emergenze interne ed esterne. I sistemi di gestione delle emergenze di Copernicus forniscono sostegno all'ERCC nelle varie fasi delle emergenze, dall'allerta rapida e la prevenzione alla risposta alla catastrofe e alla ripresa. Il ruolo di GOVSATCOM è fornire una capacità di comunicazione satellitare sicura, specificamente adattata alle esigenze degli utenti delle amministrazioni pubbliche nella gestione delle emergenze. Galileo è la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare specificatamente progettata per scopi civili in Europa e nel mondo che può essere utilizzata in altri settori come la gestione delle emergenze, anche per le attività di allerta rapida. I servizi offerti da Galileo in questo campo comprendono un servizio di emergenza che diffonde, mediante l'emissione di segnali, avvisi riguardanti catastrofi naturali o provocate dall'uomo in determinate aree. Essendo potenzialmente in grado di salvare vite e facilitare il coordinamento delle azioni di emergenza, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di Galileo. Qualora decidano di ricorrervi, al fine di convalidare il sistema gli Stati membri dovrebbero individuare e comunicare alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usare Galileo.

- (19) Durante la pandemia di COVID-19, la scarsità di risorse di trasporto e logistiche sufficienti è stata individuata come ostacolo fondamentale alla capacità da parte degli Stati membri di fornire o ricevere assistenza. Pertanto, le risorse di trasporto e logistiche dovrebbero essere definite come risorse di rescEU. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di definire le risorse di trasporto e logistiche come risorse di rescEU e che le consentano di affittare, noleggiare o altrimenti acquisire tali risorse nella misura necessaria a colmare le carenze nel settore dei trasporti e della logistica. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>. Inoltre, per avere la capacità operativa di rispondere rapidamente a una catastrofe su larga scala che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali o a un evento poco probabile dal forte impatto, l'Unione dovrebbe avere anche, in casi di emergenza debitamente giustificati e in consultazione con gli Stati membri, mediante l'adozione di atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza, la possibilità di acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire i mezzi materiali necessari e i necessari servizi di sostegno, definiti come risorse di rescEU, qualora tali mezzi e servizi non possano essere resi immediatamente disponibili dagli Stati membri. Ciò consentirebbe all'Unione di reagire rapidamente alle emergenze che potrebbero avere un forte impatto sulle vite, sulla salute, sull'ambiente, sui beni o sul patrimonio culturale, e che potrebbero colpire nello stesso tempo più Stati membri. Tali mezzi materiali escludono i moduli, le squadre e le categorie di esperti e sono volti ad assistere gli Stati membri soprafatti dalle catastrofi.
- (20) Al fine di sfruttare al meglio l'esperienza acquisita finora con reti logistiche affidabili gestite dalle organizzazioni internazionali competenti all'interno dell'Unione, quali le basi logistiche di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali reti al momento di acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire le risorse di rescEU. Le pertinenti agenzie dell'Unione dovrebbero essere adeguatamente coinvolte e consultate nelle questioni relative al meccanismo unionale che rientrano nel loro ambito di competenza. È particolarmente importante che l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie siano consultati, se del caso, per quanto riguarda la definizione, la gestione e la distribuzione delle risorse dedicate alla risposta alle emergenze mediche.
- (21) Dovrebbe essere possibile utilizzare a fini nazionali le risorse di rescEU acquistate, affittate, noleggate o altrimenti acquisite dagli Stati membri, ma solo se non sono utilizzate o necessarie nello stesso tempo per operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.
- (22) L'Unione ha interesse a rispondere alle emergenze nei paesi terzi, ove necessario. Sebbene principalmente istituite per essere utilizzate come rete di sicurezza all'interno dell'Unione, in casi debitamente giustificati e tenendo conto dei principi umanitari, dovrebbe essere possibile mobilitare le risorse di rescEU al di fuori dell'Unione. La decisione di mobilitazione dovrebbe essere adottata conformemente alle disposizioni vigenti in materia di decisioni di mobilitazione delle risorse di rescEU.
- (23) Il meccanismo unionale dovrebbe garantire un'adeguata distribuzione geografica delle riserve, anche per quanto riguarda le contromisure mediche essenziali e i dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli che rispondono a catastrofi poco probabili ad alto impatto, in sinergia e complementarità con il programma UE per la salute istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, lo strumento per il sostegno di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio <sup>(10)</sup>, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup> e altre politiche, programmi e fondi dell'Unione e integrando, ove necessario, le scorte nazionali a livello di Unione.
- (24) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza fondamentale di riunire e condividere sistematicamente le conoscenze pertinenti in tutte le fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi. Tale constatazione e l'esperienza acquisita finora nel processo di sviluppo della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile indicano che il suo ruolo di unità di trattamento nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbe essere ulteriormente perfezionato.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

- (25) La disponibilità delle risorse di trasporto e logistiche necessarie è essenziale per consentire all'Unione di rispondere a qualsiasi tipo di situazione di emergenza sia all'interno che all'esterno dell'Unione. È indispensabile garantire tempestivamente il trasporto e l'erogazione dell'assistenza e degli aiuti all'interno dell'Unione, ma anche verso l'esterno dell'Unione e da paesi terzi. Pertanto, i paesi colpiti dovrebbero poter richiedere assistenza costituita unicamente da risorse di trasporto e logistiche.
- (26) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce una dotazione finanziaria per il meccanismo unionale che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(12)</sup> destinato a coprire le spese del programma fino al termine del periodo di bilancio 2014-2020. Tale dotazione finanziaria dovrebbe essere aggiornata a decorrere dal 1° gennaio 2021, data di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio <sup>(13)</sup>, in modo da riflettere le nuove cifre indicate in tale regolamento.
- (27) In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio <sup>(14)</sup>, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, ed entro i limiti delle risorse ivi previste, dovrebbero essere realizzate misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del meccanismo dell'Unione per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Tra queste dovrebbero essere comprese, in particolare, misure per migliorare il livello di preparazione dell'Unione e consentire una risposta rapida ed efficace dell'Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l'acquisizione dell'infrastruttura necessaria per una rapida risposta. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo tale da garantire il rispetto dei limiti temporali stabiliti nel regolamento (UE) 2020/2094.
- (28) Riflettendo l'importanza della risposta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e con l'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dalla decisione n. 1313/2013/UE dovrebbero contribuire al conseguimento di un obiettivo generale di spendere almeno il 30 % dell'importo complessivo del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa per il sostegno degli obiettivi in materia di clima e dell'ambizione che il 7,5 % del bilancio rifletta spese per la biodiversità nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
- (29) Dato che la mobilitazione di risorse di rescEU per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale fornisce un significativo valore aggiunto dell'Unione garantendo una risposta efficace e rapida alle persone in situazioni di emergenza, è opportuno stabilire ulteriori obblighi in materia di visibilità al fine di fornire informazioni ai cittadini e ai media dell'Unione nonché per dare risalto all'Unione. Le autorità nazionali dovrebbero ricevere orientamenti in materia di comunicazione da parte della Commissione per interventi specifici, in modo da garantire che il ruolo dell'Unione sia opportunamente pubblicizzato.
- (30) Tenendo conto della recente esperienza operativa, al fine di rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale e, in particolare, di semplificare il processo di rapida attuazione di rescEU, i costi di sviluppo di tutte le risorse di rescEU dovrebbero essere interamente finanziati dal bilancio dell'Unione.
- (31) Per aiutare gli Stati membri a fornire assistenza anche fuori dall'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il pool europeo di protezione civile tramite il cofinanziamento dei costi operativi delle risorse impegnate allo stesso livello, indipendentemente dal fatto che siano mobilitate all'interno o al di fuori dell'Unione.
- (32) Al fine di garantire flessibilità nel sostenere gli Stati membri con risorse di trasporto e logistiche, in particolare in caso di catastrofi su vasta scala, dovrebbe essere possibile finanziare integralmente, a titolo del bilancio dell'Unione, il trasporto all'interno dell'Unione o verso l'Unione da paesi terzi di merci, mezzi logistici e servizi mobilitati come risorse di rescEU.

<sup>(12)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

- (33) Il meccanismo unionale dovrebbe inoltre fornire assistenza nel settore dei trasporti in caso di catastrofi ambientali, attraverso l'applicazione del principio «chi inquina paga», sotto la responsabilità delle autorità nazionali competenti, in conformità dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in linea con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>.
- (34) Al fine di aumentare la flessibilità e di conseguire un'esecuzione del bilancio ottimale, il presente regolamento dovrebbe fare in modo che la gestione indiretta, come metodo di esecuzione, sia utilizzata ove la natura e il contenuto dell'azione interessata lo giustifichino.
- (35) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup> («regolamento finanziario»), può essere concessa una sovvenzione per un'azione già avviata, a condizione che il richiedente possa dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, è opportuno che nella decisione di finanziamento sia possibile prevedere che, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e solo in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti per azioni che beneficiano di sostegno nell'ambito della decisione n. 1313/2013/UE che siano già state avviate siano considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
- (36) Al fine di promuovere la prevedibilità e l'efficacia a lungo termine nell'attuare la decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali o pluriennali che definiscano gli stanziamenti previsti. Ciò dovrebbe aiutare l'Unione a dar prova di una maggiore flessibilità nell'esecuzione del bilancio, rafforzando in tal modo le azioni di prevenzione e preparazione. Inoltre, le assegnazioni future previste dovrebbero essere presentate e discusse annualmente in seno al comitato che assiste la Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (37) La Commissione riferisce circa l'esecuzione del bilancio del meccanismo unionale in conformità del regolamento finanziario.
- (38) Alla decisione n. 1313/2013/UE si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE includono altresì un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione.
- (39) Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, ma l'insorgenza, i tempi e la portata delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Come emerso nella recente crisi COVID-19, le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione in tempi rapidissimi. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza, è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

<sup>(15)</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (40) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup> e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 <sup>(18)</sup>, (Euratom, CE) n. 2185/96 <sup>(19)</sup> e (UE) 2017/1939 <sup>(20)</sup> del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(21)</sup>. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'attuazione della decisione n. 1313/2013/UE, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a svolgere tali audit, controlli e verifiche sul posto conformemente alle loro rispettive competenze e garantiscano che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (41) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(22)</sup>, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nella decisione n. 1313/2013/UE una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (42) Nel corso della pandemia di COVID-19, al fine di disporre di risorse di rescEU operative e affinché il meccanismo unionale rispondesse efficacemente alle esigenze dei cittadini dell'Unione, sono stati messi a disposizione ulteriori stanziamenti finanziari per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale. È importante che l'Unione disponga della flessibilità necessaria per reagire in modo efficace di fronte alla natura imprevedibile delle catastrofi, mantenendo nel contempo una certa prevedibilità nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 1313/2013/UE. È altresì importante raggiungere il necessario equilibrio nella realizzazione di tali obiettivi. Al fine di aggiornare le percentuali di cui all'allegato I in base alle priorità del meccanismo unionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(23)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (43) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1313/2013/UE.

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(21)</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

<sup>(22)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(23)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (44) Al fine di garantire la continuità della fornitura del sostegno nel settore interessato e di consentirne l'attuazione a decorrere dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze di atti di terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino, il dissesto idrogeologico e le emergenze sanitarie gravi, che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.

3. Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.»

- 2) l'articolo 3 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti, anche adottando misure tese a mitigarne gli effetti immediati e incoraggiando gli Stati membri ad impegnarsi per rimuovere gli ostacoli burocratici;»

- b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) progressi nel rafforzamento del livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione della quantità dei mezzi di risposta compresi nel pool europeo di protezione civile in relazione agli obiettivi di capacità di cui all'articolo 11, al numero di moduli registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (*Common Emergency Communication and Information System* — CECIS) e al numero di risorse di rescEU stabilite per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti; »

- 3) all'articolo 4 è inserito il punto seguente:

«4 bis. “obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi”: obiettivi non vincolanti stabiliti nel settore della protezione civile per sostenere azioni di prevenzione e preparazione al fine di migliorare la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti di una catastrofe che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;»

- 4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, compresi i rischi di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, cui l'Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d'intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;»

- b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) riferisce periodicamente, secondo le scadenze indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 6;»

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) elaborano e perfezionano ulteriormente le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui al paragrafo 5, se stabiliti, e dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali;»;

ii) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi rilevanti delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), concentrandosi sui rischi principali. Per i rischi principali che hanno conseguenze transfrontaliere e i rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali e, ove opportuno, per i rischi poco probabili dall'impatto elevato, gli Stati membri illustrano le misure di prevenzione e preparazione prioritarie. La sintesi viene fornita alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, nonché ogni volta che vi siano modifiche di rilievo;

e) partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi;

f) in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta di dati sulle perdite dovute a catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale adeguato per garantire l'elaborazione di scenari basati su elementi concreti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e l'identificazione di carenze dei mezzi di risposta alle catastrofi.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e sviluppa gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile e adotta raccomandazioni per definirli quale base comune non vincolante per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali. Tali obiettivi si basano su scenari attuali e prospettici che includono gli impatti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Nello sviluppo degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione tiene conto delle catastrofi ricorrenti che colpiscono gli Stati membri e propone agli Stati membri di adottare misure specifiche, ivi incluse eventuali misure da attuare utilizzando i fondi dell'Unione, al fine di rafforzare la resilienza a tali catastrofi.»;

6) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

#### «Articolo 7

#### **Centro di coordinamento della risposta alle emergenze**

1. È istituito il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (*Emergency Response Coordination Centre — ERCC*). L'ERCC garantisce la capacità operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale.

In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta alle emergenze a livello dell'Unione. L'ERCC opera a stretto contatto con le autorità nazionali di protezione civile e i pertinenti organismi dell'Unione per promuovere un approccio intersettoriale alla gestione delle catastrofi.

2. L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione per affrontare un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell'Unione.

#### Articolo 8

#### **Azioni di preparazione generali della Commissione**

1. La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

a) gestisce l'ERCC;

- b) gestisce il CECIS per assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;
- c) collabora con gli Stati membri:
  - i) per mettere a punto sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi;
  - ii) per integrare meglio i sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida esistenti sulla base di un approccio multirischio, al fine di ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi;
  - iii) per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi;
  - iv) per monitorare le catastrofi e, se del caso, l'impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche;
  - v) per tradurre le informazioni scientifiche in informazioni operative;
  - vi) per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica, che a loro volta dovrebbero promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l'ERCC e il CECIS;
  - vii) per coadiuvare, con conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e competenze, gli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali autorizzate quando gli Stati membri e tali organizzazioni potenziano ulteriormente i loro sistemi di allerta rapida, anche attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all'articolo 13;
- d) predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di:
  - i) valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell'ambito del meccanismo unionale nello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza;
  - ii) facilitare, ove necessario, il coordinamento sul posto dell'assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che chiede assistenza; e
  - iii) fornire consulenza allo Stato membro o al paese terzo che richiede assistenza sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;
- e) predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle squadre di esperti di cui alla lettera d);
- f) sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l'ERCC nel monitoraggio delle informazioni e nella facilitazione del coordinamento;
- g) facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione;
- h) sostiene gli sforzi intesi a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale;
- i) adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull'esperienza operativa;
- j) sostiene l'istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell'Unione;
- k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); e
- l) sostiene gli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verifichino all'interno del loro territorio fornendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate. Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l'accordo degli Stati membri colpiti.

2. Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o loro agenzie, la Commissione può garantire un'attività di consulenza in merito alle misure di preparazione inviando sul posto una squadra di esperti.»

7) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Quando i servizi di emergenza sono forniti da Galileo, Copernicus, GOVSATCOM o altre componenti del programma spaziale istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), ogni Stato membro può decidere di utilizzarli.

Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ai servizi di emergenza forniti da Galileo di cui al primo comma, esso individua e comunica alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a utilizzare i servizi di emergenza in questione.

(\*) Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).»;

8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

#### **Elaborazione di scenari e pianificazione della gestione delle catastrofi**

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione intersettoriale della gestione dei rischi di catastrofi a livello di Unione, sia per le catastrofi naturali che per quelle provocate dall'uomo che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali, ivi compresi gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. La pianificazione comprende l'elaborazione di scenari a livello di Unione per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, tenendo conto del lavoro svolto in relazione agli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e del lavoro della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile di cui all'articolo 13, sulla base:

- i) delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- ii) della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
- iii) della valutazione degli Stati membri della capacità di gestione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- iv) dei dati disponibili sulle perdite dovute a catastrofi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);
- v) dello scambio volontario delle informazioni esistenti sulle pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;
- vi) della mappatura delle attività; e
- vii) dell'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.

2. Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e favoriscono le sinergie tra l'assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri.»

9) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla scorta dei rischi individuati, dell'insieme delle risorse e delle carenze e di eventuali elaborazioni esistenti degli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi di capacità"). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità definiti negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo e individua le carenze potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongono di risorse necessarie al di fuori del pool europeo di protezione civile. La Commissione incoraggia gli Stati membri a rimediare alle carenze significative in termini di mezzi di risposta nel pool europeo di protezione civile. A tal fine può offrire un sostegno agli Stati membri conformemente all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 21, paragrafo 2.»;

10) all'articolo 12 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le risorse di rescEU, in base, inter alia, agli scenari esistenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi, degli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, della risposta sanitaria d'emergenza nonché dei trasporti e della logistica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. La Commissione aggiorna regolarmente le informazioni sul tipo e sul numero di risorse di rescEU e mette tali informazioni direttamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri.

3 bis. Le risorse di rescEU, quali definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2, possono essere affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione nella misura necessaria a rimediare alle carenze nel settore dei trasporti e della logistica.

3 ter. In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione:

- i) determinano il tipo e la quantità necessari di mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno già definiti come risorse di rescEU; e/o
- ii) definiscono i mezzi materiali aggiuntivi e gli eventuali servizi di sostegno come risorse di rescEU e determinano il tipo e la quantità necessari di tali risorse.

3 quater. Le norme finanziarie dell'Unione si applicano in caso di acquisto, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU da parte della Commissione. In caso di acquisto, affitto, noleggio o acquisizione di altro tipo di risorse di rescEU da parte degli Stati membri, la Commissione può concedere agli Stati membri sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte. Per acquisire risorse di rescEU, la Commissione e gli Stati membri che lo desiderino possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta condotta a norma dell'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) ("regolamento finanziario").

Le risorse di rescEU sono ubicate negli Stati membri che acquistano, affittano, noleggiano o acquisiscono altrimenti dette risorse.

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

#### **Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile**

1. La Commissione istituisce una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete") per riunire, trattare e diffondere conoscenze e informazioni pertinenti per il meccanismo unionale, sulla base di un approccio multirischio e coinvolgendo i pertinenti attori della protezione civile e della gestione delle catastrofi, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori.

La Commissione, tramite la rete, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri, a livello dell'Unione, a livello di altre organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo.

La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere all'istituzione e al funzionamento della rete.

La Commissione sostiene, attraverso la rete, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell'ambito del meccanismo unionale.

A tal fine la Commissione, attraverso la rete, provvede tra l'altro a:

- a) mettere a punto e gestire un programma di formazione ed esercitazioni in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma si concentra, incoraggiandolo, sullo scambio di migliori prassi nel settore della protezione civile e della gestione delle catastrofi, tra cui quelle dovute ai cambiamenti climatici, e comprende corsi comuni e un sistema per lo scambio di competenze nel settore della gestione delle emergenze, compresi scambi di giovani professionisti e volontari con esperienza nonché il distacco di esperti dagli Stati membri.

Il programma di formazione ed esercitazioni mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità tra le risorse di cui agli articoli 9, 11 e 12, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) e f);

- b) mettere a punto e gestire un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell'ambito del meccanismo unionale, comprendente aspetti provenienti dall'intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un'ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include:

- i) il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all'interno del meccanismo unionale;
- ii) la promozione dell'attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all'interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e
- iii) lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l'analisi, la promozione e l'attuazione delle lezioni apprese.

Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;

- c) promuovere la ricerca e l'innovazione e incoraggiare l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci pertinenti, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale;
- d) istituire e mantenere una piattaforma online a servizio della rete per sostenere e facilitare l'attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c).

2. Nello svolgere le attività elencate al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile, nonché della necessità di consolidare la protezione della biodiversità e del patrimonio culturale.

3. La Commissione rafforza la cooperazione in materia di formazione e promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali, in particolare quelli del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.»;

- 12) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In caso di catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali o che colpisca o sia in grado di colpire altri Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e, qualora gli effetti siano potenzialmente significativi, alla Commissione.»;

- 13) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) raccoglie e analizza informazioni convalidate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, al fine di creare una consapevolezza comune della situazione e della risposta alla stessa e di diffondere tali informazioni direttamente agli Stati membri.»;

- 14) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri:

- a) in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;
- b) in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;

- c) in caso di catastrofe all'interno dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 5;
- d) in caso di catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Esperti della Commissione e di altri servizi dell'Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l'ERCC. Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.

Laddove l'efficacia operativa lo richieda, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d'urgenza e settoriali specialistiche.

2. Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:

- a) gli Stati membri designano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti;
- b) la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell'ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali; la selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica;
- c) la Commissione nomina gli esperti e i capisquadra per la missione, d'intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro designazione.

La Commissione comunica agli Stati membri il sostegno supplementare di esperti fornito a norma del paragrafo 1.»;

15) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

### **Trasporto e attrezzature**

1. In caso di catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione la Commissione può aiutare gli Stati membri ad avere accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto e logistiche:

- a) fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;
- b) sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle peculiarità delle regioni transfrontaliere ai fini dei rischi transfrontalieri multinazionali;
- c) assistendo gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, e facilitandone l'accesso a tali risorse; o
- d) assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.

2. La Commissione può integrare le risorse di trasporto e logistiche fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi.

3. L'assistenza richiesta da uno Stato membro o da un paese terzo può consistere esclusivamente in risorse di trasporto e logistiche per rispondere a catastrofi con mezzi di soccorso o attrezzature acquisite in un paese terzo dallo Stato membro o paese terzo richiedente.»;

16) l'articolo 19 è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 1 263 000 000 EUR a prezzi correnti.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli stanziamenti derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta alle catastrofi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'assegnazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo e all'articolo 19 bis può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.

Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del meccanismo unionale, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni e relativa interconnessione con i sistemi attuali e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettoriale e relative attrezzature, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e l'importo di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, sono assegnati, nel periodo 2021-2027, in base alle percentuali e ai principi di cui all'allegato I.»;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione esamina la ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei risultati della valutazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3.»;

f) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Laddove necessario per rispondere alle catastrofi in ragione di imperativi motivi di urgenza o alla luce di eventi imprevisti che incidono sull'esecuzione del bilancio o sull'istituzione delle risorse di rescEU, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di modificare l'allegato I nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all'articolo 31.»;

17) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 19 bis*

### **Risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa**

1. Alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (\*) è data attuazione nell'ambito della presente decisione mediante la spesa di un importo fino a un massimo di 2 056 480 000 EUR a prezzi correnti come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento a prezzi del 2018, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce entrata con destinazione specifica esterna in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ammissibili per l'assistenza finanziaria alle condizioni stabilite nella presente decisione ed è data loro attuazione nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento (UE) 2020/2094.

4. Fatte salve le condizioni di ammissibilità delle azioni a favore di paesi terzi stabilite nella presente decisione, l'assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere concessa a un paese terzo solo se essa è attuata nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento (UE) 2020/2094, indipendentemente dal fatto che detto paese terzo partecipi o meno al meccanismo unionale.

(\*) Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).»;

18) l'articolo 20 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 20 *bis*

### **Visibilità e riconoscimenti**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione e i beneficiari dell'assistenza fornita rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Ai finanziamenti o all'assistenza forniti nel quadro della presente decisione è data adeguata visibilità in linea con gli appositi orientamenti formulati dalla Commissione per gli interventi specifici. In particolare, gli Stati membri assicurano che la comunicazione pubblica concernente le operazioni finanziate nell'ambito del meccanismo unionale:

- a) includa adeguati riferimenti al meccanismo unionale;
- b) fornisca un'identità visiva alle risorse finanziate o co-finanziate dal meccanismo unionale;
- c) diffonda le azioni con l'emblema dell'Unione;
- d) comunichi in modo proattivo i dettagli del sostegno dell'Unione ai media nazionali e ai portatori di interessi, anche attraverso i loro canali di comunicazione; e
- e) sostenga le azioni di comunicazione della Commissione relative alle operazioni.

Laddove le risorse di rescEU siano utilizzate a fini nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, gli Stati membri, con gli stessi mezzi di cui al primo comma del presente paragrafo, ne riconoscono l'origine e garantiscono la visibilità del finanziamento dell'Unione impiegato per acquisirle.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle azioni svolte ai sensi della presente decisione e sui risultati ottenuti e sostiene gli Stati membri nelle loro azioni di comunicazione. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore del meccanismo unionale.»

19) l'articolo 21 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) sviluppare la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi di cui all'articolo 10.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera j), copre tutti i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale, conformemente al secondo comma del presente paragrafo. Le categorie dei costi ammissibili necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare le risorse di rescEU sono definite nell'allegato I *bis*.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato I *bis* relativamente alle categorie di costi ammissibili.

3 *bis*. L'assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. »;

- c) il paragrafo 4 è soppresso;

20) all'articolo 22, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche, come previsto all'articolo 23; e»;

21) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

**Azioni ammissibili in relazione ad attrezzature e operazioni**

1. Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni al fine di consentire l'accesso ad attrezzature e risorse di trasporto e logistiche nell'ambito del meccanismo unionale:

- a) fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;
- b) assistere gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto e logistiche che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l'accesso a tali risorse;
- c) assistere gli Stati membri nell'individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
- d) finanziare le risorse di trasporto e logistiche necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofe. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se soddisfano i seguenti criteri:
  - i) una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16;
  - ii) le risorse di trasporto e logistiche supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale;
  - iii) l'assistenza corrisponde alle esigenze individuate dall'ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;
  - iv) l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o le loro agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e
  - v) l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, l'insieme della risposta umanitaria dell'Unione.

1 bis. L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per il trasporto di risorse non pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile e mobilitate in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione e per qualsiasi altro sostegno a favore del trasporto necessario per far fronte ad una catastrofe non supera il 75 % dei costi ammissibili totali.

2. L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse pre-impegnate nel pool europeo di protezione civile non supera il 75 % dei costi di esercizio delle risorse, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione.

4. L'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse di trasporto e logistiche può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali specificati alle lettere da a) a d), laddove necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:

- a) alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;
- b) al trasporto dallo Stato membro che offre l'assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato;
- c) al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le risorse di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o
- d) al trasporto locale, al transito e al deposito dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese richiedente.

4 bis. Quando le risorse di rescEU sono impiegate a fini nazionali in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, tutti i costi, compresi quelli di manutenzione e riparazione, sono coperti dallo Stato membro che impiega dette risorse.

4 ter. In caso di mobilitazione di risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 75 % dei costi operativi.

In deroga al primo comma, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi delle risorse di rescEU necessari in caso di catastrofi poco probabili dall'impatto molto elevato laddove tali risorse siano mobilitate nell'ambito del meccanismo unionale.

4 quater. Per le mobilitazioni al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 10, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi.

4 quinquies. Laddove l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al presente articolo non copra il 100 % dei costi, l'importo rimanente è a carico del richiedente l'assistenza, salvo diverso accordo con lo Stato membro che offre l'assistenza o con lo Stato membro che ospita le risorse di rescEU.

4 sexies. Per la mobilitazione delle risorse di rescEU, l'assistenza finanziaria dell'Unione può coprire il 100 % di tutti i costi diretti necessari per il trasporto di merci, mezzi e servizi logistici all'interno dell'Unione e verso l'Unione in provenienza dai paesi terzi.

5. Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.

6. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 1 bis, 2 e 4.

6 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 bis e 2, il sostegno finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza necessario nelle catastrofi ambientali cui si applica il principio "chi inquina paga" può coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali. Si applicano le seguenti condizioni:

- a) il sostegno finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza è richiesto dallo Stato membro colpito o che presta assistenza sulla base di una valutazione delle esigenze debitamente motivata;
- b) lo Stato membro colpito o che presta assistenza adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per chiedere e ottenere un risarcimento dai responsabili dell'inquinamento, conformemente a tutte le disposizioni giuridiche internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;
- c) non appena ricevuto il risarcimento dal responsabile dell'inquinamento, lo Stato membro colpito o che presta assistenza rimborsa, se del caso, immediatamente l'Unione.

In caso di catastrofe ambientale di cui al primo comma che non interessa uno Stato membro, le azioni di cui alle lettere a), b) e c) sono attuate dallo Stato membro che presta assistenza.

7. I seguenti costi sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse di trasporto e logistiche a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto e logistiche, compresi i costi di tutti i servizi e i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e dell'eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, compensi in generale e costi di transito.

8. I costi di trasporto possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria di costo.»

22) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

#### **Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione**

1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento finanziario.

2. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario o, laddove giustificato dalla natura e dal contenuto dell'azione interessata, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iv), v) e vi), del regolamento finanziario.

3. Il sostegno finanziario ai sensi della presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, appalti o contributi a fondi fiduciari.

4. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e al fine di garantire la continuità, nei casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, i costi sostenuti in relazione ad azioni sovvenzionate nell'ambito della presente decisione possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

5. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali o pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali o pluriennali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il loro importo totale. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali o pluriennali descrivono le azioni previste per i paesi ivi indicati.

Non sono richiesti programmi di lavoro annuali o pluriennali per le azioni che rientrano nella risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non possono essere previste in anticipo.

6. A fini di trasparenza e prevedibilità, l'esecuzione del bilancio e gli stanziamenti preventivati per il futuro sono presentati e discussi annualmente in seno al comitato di cui all'articolo 33. Il Parlamento europeo è tenuto informato.

7. In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati sono i primi da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

---

(\*) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).»;

23) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

### **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

Un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o in base a qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

---

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;

24) l'articolo 30 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, o dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

25) all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) l'organizzazione del sostegno per le risorse di trasporto e logistiche di cui agli articoli 18 e 23»;

26) all'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.»;

27) all'articolo 34 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle operazioni e ai progressi compiuti nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 5, e degli articoli 11 e 12. Detta relazione contiene informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e degli obiettivi di capacità, nonché sulle carenze ancora esistenti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, tenendo conto della predisposizione delle risorse di rescEU a norma dell'articolo 12. La relazione offre inoltre una panoramica dell'evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi.

3. Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la prosecuzione dell'attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 4, le risorse di rescEU e il grado di coordinamento e delle sinergie conseguite con altre politiche, altri programmi e fondi dell'Unione, riguardanti tra l'altro le emergenze mediche. Detta comunicazione è corredata, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.»;

28) l'allegato I della decisione n. 1313/2013/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento;

29) il titolo dell'allegato I bis è sostituito dal seguente:

«Categorie dei costi ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3».

## Articolo 2

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

---

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1 *bis*, e l'importo di cui all'articolo 19 *bis* per il periodo 2021-2027

Prevenzione: 5 %  $\pm$  4 punti percentuali

Preparazione: 85 %  $\pm$  10 punti percentuali

Risposta: 10 %  $\pm$  9 punti percentuali

Principi

Nel dare attuazione alla presente decisione, si tiene debitamente conto dell'obiettivo dell'Unione di contribuire agli obiettivi generali in materia di clima e all'ambizione di integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione, nei limiti di quanto consentito dall'imprevedibilità e dalle circostanze specifiche della preparazione e della risposta alle catastrofi.»

---

## II

*(Atti non legislativi)*

## DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2021/837 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2021

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (ITTA 2006) è stato concluso dall'Unione con la decisione 2011/731/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011.
- (2) A norma dell'articolo 6 dell'ITTA 2006, il Consiglio internazionale dei legni tropicali (ITTC) è la massima autorità dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) ed è composto da tutti i membri dell'ITTO.
- (3) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'ITTA 2006, detto accordo deve rimanere in vigore per un periodo di 10 anni dopo la sua entrata in vigore, vale a dire fino al 6 dicembre 2021, a meno che l'ITTC, con voto speciale a norma dell'articolo 12, non decida di prorogarlo, rinegoziarlo o risolverlo. A norma dell'articolo 44, paragrafo 2 dell'ITTA 2006, l'ITTC può decidere di prorogarlo per due periodi, vale a dire un primo periodo di cinque anni e un periodo supplementare di tre anni.
- (4) L'ITTC adotterà una decisione sulla proroga dell'ITTA 2006 in occasione della sua 57<sup>a</sup> sessione, che si terrà nel novembre 2021, o tra una sessione e l'altra senza tenere alcuna riunione.
- (5) La proroga dell'ITTA 2006 per un periodo iniziale di cinque anni è nell'interesse dell'Unione, in quanto l'ITTO si trova ancora nelle prime fasi di un risanamento finanziario e si appresta a riformare la sua architettura finanziaria.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ITTC in merito alla proroga dell'ITTA 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali è di approvare o votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 per un primo periodo di cinque anni.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

  

---

**DECISIONE (UE) 2021/838 DEL CONSIGLIO****del 10 maggio 2021**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento alla designazione dell'elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell'articolo 301 dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 301, paragrafo 3, dell'accordo, le parti devono designare di comune accordo un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del titolo IV, capo 13, dell'accordo («capo 13»), che possono essere selezionate come membri del gruppo di esperti per l'esame di questioni attinenti al capo 13 per le quali non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.
- (3) L'Unione ha proposto i nominativi di cinque esperti, mentre l'Ucraina ha fornito i nominativi di tre esperti. L'Ucraina si è impegnata a fornire i nominativi di altri due esperti entro il 31 dicembre 2021. Le parti hanno designato di comune accordo cinque esperti che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che potranno presiedere il gruppo di esperti a norma dell'articolo 301 dell'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina in riferimento alla designazione dell'elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell'articolo 301 dell'accordo per garantire l'efficacia delle disposizioni del capo 13,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento alla designazione dell'elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell'articolo 301 dell'accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> G.U. L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Cfr. Documento ST 7733/21 in <http://register.consilium.europa.eu>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

  

---

**DECISIONE (UE) 2021/839 DEL CONSIGLIO****del 20 maggio 2021****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale della Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato approvato a nome dell'Unione il 4 marzo 2019 con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT. Il TCT esige che il comitato direttivo regionale adotti norme concernenti le condizioni di lavoro del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio.
- (3) Il comitato direttivo regionale sarà a breve chiamato ad adottare decisioni sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima, sul rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, e sul contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché tali decisioni sono necessarie per il buon funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e saranno vincolanti nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda l'adozione delle norme relative alle seguenti materie si basa sui corrispondenti progetti di decisione del comitato direttivo regionale <sup>(2)</sup>:

- a) rimborso delle spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima;
- b) rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio; e
- c) contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

2. Modifiche minori di tali progetti di decisione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Cfr. Documento ST 8040/21 su <http://register.consilium.europa.eu>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. SANTOS SILVA

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT